

Savigliano, 01/06/2020

Spett.le Cliente

Prot. N. 33/2020

## COVID-19: LAVORO A TERMINE E DIVIETO DI LICENZIAMENTO

Parallelamente all'estensione della cassa integrazione per COVID-19, i Decreti Cura Italia e Rilancio hanno introdotto nuove norme in materia di contratti a termine e licenziamento per motivi economici.

### DEROGHE ALLE NORME SUI CONTRATTI A TERMINE

In deroga all'attuale normativa sui contratti a tempo determinato, il Decreto Cura Italia ha disposto che le imprese che accedono alle integrazioni salariali per COVID-19:

- **possono procedere con proroghe o rinnovi** dei contratti a termine, anche in somministrazione;
- in caso di rinnovo **non sono tenute** al rispetto del periodo di "stop and go".

Il Decreto Rilancio, inoltre, ha previsto, per tutte le aziende e **fino al 30 agosto 2020**, la **possibilità di rinnovare o prorogare** contratti a termine in essere alla data del 23 febbraio 2020, **anche in assenza delle causali** previste dall'art. 19, comma 1, D.Lgs 81/2015.

### DIVIETO DI LICENZIAMENTO

Con il Decreto Rilancio è stato **prorogato fino al 16 agosto 2020** il periodo in cui opera il **divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo** (licenziamento economico).

Fino a tale data:

- ❖ sono sospese le procedure collettive di licenziamento del personale;
- ❖ sono sospese tutte le procedure di licenziamento pendenti, avviate in data successiva al 23 febbraio 2020;
- ❖ è fatto divieto ai datori di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.

Inoltre, è stata introdotta la possibilità di revocare il licenziamento avvenuto tra il 23 febbraio e il 17 marzo 2020, purchè il datore faccia richiesta degli ammortizzatori sociali previsti per l'emergenza sanitaria.